MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

A tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

AHC Vinschgau Eisfix – Associazione Sportiva Dilettantistica

Voce	**Dato**
Denominazione	AHC VINSCHGAU
Sede legale	Valtneidweg 1a - 39021 Laces (BZ)
Legale rappresentante	Michele Modica
Codice fiscale / Partita IVA	02472580212 / 02472580212
Codice di affiliazione FISG	559 (validità fino al 30/06/2027)
Iscrizione RASD (Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche)	iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (C.F. 02472580212), affiliazione FISG n. 559
Sito internet	ahc-vinschgau.com
Impianto/i sportivo/i utilizzato/i	Fuchsbau, Valtneidweg 1A, 39021 Latsch (BZ)
Approvato dal Consiglio Direttivo	delibera del 24/07/2026
Versione / Revisione	1.0 – prima adozione
Scadenza revisione obbligatoria	entro 24/07/2030

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa e quadro normativo

1. Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (di seguito "Modello") è adottato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica AHC Vinschgau Eisfix (di seguito "Associazione" o "ASD") ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2021 e dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021.
2. Il Modello è redatto in conformità a:
    - a) i "Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione" approvati dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 255 del 25 luglio 2023, su proposta dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
    - b) le "Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), approvate con Delibera del Consiglio Federale n. 209/2023 (di seguito "Linee Guida FISG");
    - c) il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati – Regolamento Safeguarding" della FISG, approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 169/2024;
    - d) il Codice Etico della FISG, approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 368/2022;
    - e) il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità);
    - f) il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e l'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (certificato penale del casellario giudiziale per attività a contatto con minori);
    - g) il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
    - h) lo Statuto dell'Associazione e i regolamenti federali FISG, incluso il Regolamento di Giustizia.
3. Parte integrante del Modello è il "Codice etico adottato" (Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), approvato con la medesima delibera (Allegato A).

Art. 2 – Ambito di applicazione e destinatari

1. Il Modello si applica a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività dell'Associazione, indipendentemente dalla categoria e dalla disciplina praticata, e in particolare a:
    - a) atleti e atlete tesserati, con speciale riguardo ai minori delle categorie U8, U10, U12, U13, U14 e della Hockeyschule (scuola hockey);

- b) allenatori, istruttori, tecnici, preparatori atletici, preparatori dei portieri e assistenti;
- c) dirigenti, componenti del Consiglio Direttivo, team manager, accompagnatori, magazzinieri;
- d) medici, fisioterapisti e altri operatori sanitari che collaborano con l'Associazione;
- e) volontari, collaboratori, lavoratori sportivi e personale di supporto, anche occasionali;
- f) genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale degli atleti minori, o i soggetti cui è affidata la loro cura, e i loro delegati, per quanto di competenza;
- g) soci e ogni altro soggetto che interagisca con gli atleti nell'ambito delle attività dell'Associazione (ad es. fornitori, fotografi, sponsor presenti agli eventi).

2. Il Modello si applica a tutte le attività organizzate dall'Associazione o alle quali essa partecipa: allenamenti su ghiaccio e a secco, partite, tornei, camp, trasferte, eventi sociali, nonché alle comunicazioni anche digitali (messaggistica, social network, piattaforme online).

Art. 3 – Finalità

1. Il Modello ha lo scopo di tutelare i minori e di prevenire e contrastare le molestie, la violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
2. In particolare, il Modello persegue:
    - a) la prevenzione e il controllo di ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, in qualunque forma, anche omissiva, di persona o tramite strumenti informatici (web, messaggi, e-mail, social network, intelligenza artificiale e altre tecnologie);
    - b) la promozione del diritto dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità;
    - c) la promozione di una cultura e di un ambiente sano, sicuro e inclusivo, che valorizzi le diversità, anche linguistiche, tipiche del contesto altoatesino;
    - d) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
    - e) l'individuazione e l'attuazione di misure, procedure e politiche di safeguarding adeguate alla dimensione dell'Associazione;
    - f) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni e la tutela dei segnalanti e delle vittime;
    - g) l'informazione dei tesserati, anche minori, e delle loro famiglie sulle misure adottate e sulle procedure di segnalazione;
    - h) il coinvolgimento proattivo di tutti i destinatari nell'attuazione delle politiche di safeguarding.

Art. 4 – Diritti fondamentali dei tesserati

1. Costituiscono diritti fondamentali di ogni tesserato:
    - a) essere trattato con rispetto e dignità;
    - b) essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e discriminazione, siano esse sessuali, fisiche o psicologiche, isolate o ripetute, di persona o online, e in particolare da ogni abuso di autorità, potere o posizione di fiducia;
    - c) la salute e il benessere psico-fisico, che prevalgono sempre sul risultato sportivo;
    - d) partecipare all'attività sportiva secondo le proprie aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità, in un ambiente inclusivo.
2. L'Associazione garantisce pari accesso alle attività ad atleti con e senza disabilità e a coloro che si trovino in posizione di svantaggio economico, sociale o familiare, compatibilmente con le proprie risorse.
3. È vietata ogni forma di ricerca di informazioni o indagine sulle opinioni, i gusti personali e, in generale, sugli aspetti privati dei tesserati, al di fuori di quanto strettamente necessario per l'attività sportiva e la tutela della salute.

Art. 5 – Definizioni delle fattispecie di abuso, violenza e discriminazione

1. Ai sensi dei Principi fondamentali CONI e delle Linee Guida FISG, è perseguita qualunque condotta, attiva od omissiva, che direttamente o indirettamente integri una delle seguenti fattispecie:
    - a) **abuso psicologico**: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento, l'umiliazione, la denigrazione o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato tramite strumenti digitali;
    - b) **abuso fisico**: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti) idonea a procurare, direttamente o indirettamente, un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o un danno allo sviluppo psico-fisico del minore; vi rientrano l'imposizione di carichi di allenamento inadeguati per età, genere, struttura e capacità fisica, l'obbligo di allenarsi o giocare per atleti malati, infortunati, doloranti o con sospetta commozione cerebrale, l'uso improprio o punitivo di attrezzature ed esercizi, nonché i comportamenti che favoriscono il consumo di alcol, di sostanze vietate o il doping;
    - c) **molestia sessuale**: qualunque atto o comportamento indesiderato di natura sessuale, verbale, non verbale o fisico, che comporti grave noia, fastidio o disturbo, inclusi linguaggio del corpo inappropriato, osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, richieste indesiderate a connotazione sessuale,

telefonate, messaggi o altre comunicazioni a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- d) **abuso sessuale**: qualsiasi comportamento o condotta a connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata o il cui consenso sia costretto, manipolato, non dato o negato, inclusi l'indurre un tesserato a condotte sessuali inappropriate e l'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati (ad es. negli spogliatoi o nelle docce); con un minore ogni attività sessuale è sempre considerata abuso;
- e) **negligenza**: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato che, anche in ragione dei doveri derivanti dal proprio ruolo e avuta conoscenza di uno degli eventi o comportamenti di cui al presente articolo, omette di intervenire causando o permettendo un danno o creando un pericolo imminente di danno; nonché il persistente e sistematico disinteresse per i bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) **incuria**: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali del tesserato a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) **abuso di matrice religiosa**: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne il culto in privato o in pubblico, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) **bullismo e cyberbullismo**: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo, anche ripetuto, che un singolo o un gruppo mette in atto, di persona o online, per isolare, escludere, umiliare, intimidire o danneggiare un tesserato, inclusi i riti di "iniziazione" (c.d. *hazing*) e la diffusione non consentita di immagini, video o messaggi;
- i) **comportamenti discriminatori**: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, identità di genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, lingua, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Le definizioni che precedono si applicano anche alle condotte tra pari (ad es. tra atleti) e alle condotte di adulti esterni all'Associazione (ad es. spettatori, genitori di altre squadre) nei confronti dei tesserati dell'Associazione, per quanto rientri nella sfera di controllo di quest'ultima.

PARTE II – ORGANIZZAZIONE

Art. 6 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding)

1. Il Consiglio Direttivo nomina, con apposita delibera, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito "Responsabile Safeguarding" o "Responsabile"), allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati e di garantire la protezione della loro integrità fisica e morale, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021.
2. La Responsabile designata è: Barbara Prantl, nominata con delibera del Consiglio Direttivo del 24/07/2026. Contatti: safeguarding@ahc-vinschgau.com – 339 4578705.
3. **Requisiti.** Il Responsabile deve:
   - a) essere dotato di autonomia e indipendenza rispetto agli organi sociali, nonché di professionalità e competenza in ambito sportivo e nella tutela dei minori;
   - b) non aver riportato condanne penali, anche non definitive, né avere carichi pendenti per reati contro la persona; prima della nomina l'Associazione acquisisce il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002;
   - c) non aver subito provvedimenti disciplinari, sportivi o di altra natura, per abuso, violenza o discriminazione;
   - d) impegnarsi a partecipare ai corsi di formazione e ai seminari organizzati dalla FISG e/o dal CONI in materia di safeguarding.
4. **Incompatibilità.** In conformità alle indicazioni della FISG, non possono ricoprire l'incarico:
   - a) i tecnici e gli allenatori dell'Associazione;
   - b) il medico di squadra dell'Associazione;
   - c) i dirigenti e i consiglieri dell'Associazione che, per il ruolo direttivo od operativo svolto, abbiano rapporti diretti e continuativi con gli atleti (ad es. direttore sportivo, team manager, accompagnatori abituali);
   - d) il Responsabile federale delle politiche di safeguarding (Safeguarding Officer FISG);
   - e) qualsiasi soggetto interno all'Associazione con rapporti diretti e continuativi con gli atleti;
   - f) il Presidente dell'Associazione, nonché il coniuge, l'unito civilmente, il convivente more uxorio e i familiari del Presidente (parenti: nonni, genitori, figli, zii, nipoti, fratelli e sorelle; affini: suoceri, cognati). L'incompatibilità non deriva dal semplice status di tesserato, socio o genitore di un atleta, ma dalla presenza di un ruolo direttivo od operativo che comporti rapporti diretti e continuativi con gli atleti. Qualora il Responsabile sia genitore o familiare di un atleta, egli si astiene dall'assumere, per tutta la durata dell'incarico, ruoli operativi a diretto e

continuativo contatto con gli atleti (ad es. accompagnatore o team manager) e si applica l'art. 7.

5. **Durata e revoca.** La nomina ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Il Consiglio Direttivo può revocare il Responsabile, con delibera motivata, per sopravvenuta perdita dei requisiti, incompatibilità, gravi inadempienze o altra circostanza che impedisca il corretto svolgimento dell'incarico; in tal caso provvede senza indugio a una nuova nomina e alle relative comunicazioni.
6. **Pubblicità della nomina.** La nomina e i contatti del Responsabile sono senza indugio pubblicati sulla homepage del sito ahc-vinschgau.com, affissi presso la sede e presso gli impianti sportivi utilizzati e comunicati al Safeguarding Officer della FISG (safeguarding@fisg.it), anche in sede di affiliazione/riaffiliazione.
7. **Compiti.** Il Responsabile:
    - a) vigila sull'adozione, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello e del Codice etico;
    - b) è il referente per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di cui alla Parte IV;
    - c) vigila sull'operato dei soggetti impegnati nell'attività con atleti minori;
    - d) propone al Consiglio Direttivo iniziative di prevenzione, formazione e sensibilizzazione;
    - e) segnala al Safeguarding Officer FISG e, ove ne ricorrano i presupposti, alla Procura federale e/o all'Autorità giudiziaria le condotte rilevanti e le violazioni del Modello;
    - f) fornisce ogni informazione e documento richiesto dal Safeguarding Officer FISG o dalla Procura federale;
    - g) tiene il registro riservato delle segnalazioni;
    - h) redige e presenta al Consiglio Direttivo la relazione annuale di cui all'art. 24.
8. **Poteri.** Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile, favorendo la collaborazione di tutti i destinatari, ha il potere di:
    - a) accedere alle strutture e agli impianti durante le attività dell'Associazione, anche senza preavviso;
    - b) effettuare audizioni di atleti (i minori alla presenza o previa informazione degli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 5), tecnici, dirigenti, personale sanitario e di chiunque entri in contatto con gli atleti;
    - c) accedere ai documenti dell'Associazione rilevanti ai fini del Modello (ad es. certificati del casellario, attestati di formazione, programmi delle trasferte);
    - d) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo che trattano materie di safeguarding.
9. L'Associazione assicura al Responsabile le risorse necessarie allo svolgimento dell'incarico e garantisce che egli non subisca alcuna ritorsione per l'attività svolta.

Art. 7 – Conflitto di interessi del Responsabile e sostituto

1. Il Responsabile ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente, per iscritto, al Consiglio Direttivo e al sostituto di cui al comma 2 ogni situazione, anche solo potenziale o apparente, di conflitto di interessi rispetto a una segnalazione o a un procedimento.
2. Il Consiglio Direttivo nomina, con la medesima delibera di cui all'art. 6, un **Sostituto del Responsabile Safeguarding: Elias Fleischmann –** contatti: safeguarding@ahc-vinschgau.com / 347 8363439, in possesso dei medesimi requisiti e privo delle incompatibilità di cui all'art. 6.
3. Si ha in ogni caso conflitto di interessi, con obbligo di astensione del Responsabile, quando la segnalazione o il procedimento riguardi, come presunta vittima, presunto autore, segnalante o testimone:
    - a) un figlio, un familiare, il coniuge, l'unito civilmente o il convivente del Responsabile, ovvero una persona con cui il Responsabile abbia rapporti di stretta amicizia, di lavoro o economici;
    - b) la squadra o il gruppo di allenamento (ad es. la categoria U8, U10, U12, U13, U14 o la Hockeyschule) di cui fa parte un figlio o un familiare del Responsabile, quando i fatti segnalati coinvolgano tale squadra o gruppo;
    - c) il Responsabile stesso.
4. In caso di astensione, la segnalazione è trattata integralmente dal Sostituto, che esercita tutti i compiti e i poteri del Responsabile. Il Responsabile astenuto non riceve informazioni sul contenuto della segnalazione, sull'identità del segnalante né sull'esito dell'istruttoria, salvo quanto strettamente necessario per legge.
5. Qualora anche il Sostituto si trovi in conflitto di interessi, sia assente o impedito, la segnalazione è gestita dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei consiglieri che si trovino a loro volta in conflitto di interessi, oppure – ove ciò non garantisca sufficiente indipendenza o riservatezza – è trasmessa direttamente al Safeguarding Officer della FISG (safeguarding@fisg.it). Il Consiglio Direttivo può avvalersi di un professionista esterno qualificato (ad es. avvocato, psicologo).
6. Le segnalazioni che riguardano il Responsabile, o persone a lui legate ai sensi del comma 3, possono essere indirizzate direttamente al Sostituto all'indirizzo safeguarding@ahc-vinschgau.com o al Safeguarding Officer FISG.
7. Le regole del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al Sostituto e ai consiglieri chiamati a gestire una segnalazione.

Art. 8 – Responsabilità degli organi sociali

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile dell'adozione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del Modello, della nomina del Responsabile e del Sostituto, della messa a disposizione delle risorse necessarie e dell'applicazione delle misure disciplinari endoassociative.
2. Il Presidente, quale legale rappresentante, cura le comunicazioni alla FISG e agli enti competenti.

3. Il Direttore sportivo / Responsabile del settore giovanile ([nome Direttore sportivo/Responsabile settore giovanile]) coordina l'attuazione delle misure di prevenzione nell'attività tecnica quotidiana, in collaborazione con il Responsabile.
4. Ogni allenatore è responsabile del rispetto del Modello all'interno del proprio gruppo.

PARTE III – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Art. 9 – Mappatura e valutazione dei rischi

1. L'Associazione ha individuato, tenuto conto della propria dimensione, delle caratteristiche dell'hockey su ghiaccio e della prevalente presenza di atleti minori, le seguenti aree di rischio:

Area / attività a rischio	**Rischi principali**	**Livello di rischio stimato**	**Misure di riferimento**
Spogliatoi e docce (vestizione con equipaggiamento completo, presenza di genitori per i più piccoli)	Esposizione fisica, osservazione impropria, riprese con smartphone, bullismo tra pari	[da valutare: basso/medio/elevato]	Art. 11
Allenamenti su ghiaccio e a secco	Contatto fisico, carichi inadeguati, linguaggio offensivo, abuso psicologico	[da valutare]	Artt. 10, 12
Partite e tornei	Pressione sul risultato, comportamenti di genitori/spettatori, discriminazione	[da valutare]	Artt. 10, 17
Trasferte, tornei fuori sede e pernottamenti	Situazioni uno-a-uno, alloggio, trasporto	[da valutare]	Art. 13
Trasporto degli atleti	Adulto solo con un minore	[da valutare]	Art. 13

Area / attività a rischio	Rischi principali	Livello di rischio stimato	Misure di riferimento
Primo soccorso, trattamenti sanitari e fisioterapici	Contatto fisico necessario	[da valutare]	Art. 12
Comunicazioni digitali e social media	Contatti privati con minori, cyberbullismo, diffusione di immagini	[da valutare]	Art. 14
Selezione di allenatori, collaboratori e volontari	Inserimento di persone non idonee	[da valutare]	Art. 15
Gestione degli accessi all'impianto	Presenza di estranei	[da valutare]	Art. 11
Eventi sociali, sponsorizzazioni, rapporti con i media	Uso improprio di immagini, alcol	[da valutare]	Artt. 14, 17

2. Il rischio è classificato come: **nullo** (la fattispecie non è configurabile); **basso** (attività ben controllata e/o fattispecie rare); **medio** (strumenti di controllo minimi, ovvero attività controllata ma fattispecie potenziali frequenti); **elevato** (strumenti di controllo insufficienti). Nella valutazione si tiene conto della presenza ed efficacia di protocolli di prevenzione, programmi formativi, supporto psicologico, procedura di segnalazione e della frequenza di episodi verificatisi in passato.
3. La valutazione dei rischi è effettuata dal Consiglio Direttivo con il supporto del Responsabile entro [termine, es. 3 mesi dall'adozione], è riportata nella tabella che precede ed è aggiornata almeno annualmente in occasione della relazione di cui all'art. 24.

Art. 10 – Principi generali di comportamento con gli atleti minori

1. Tutti gli adulti che operano per l'Associazione:
    - a) evitano, per quanto possibile, situazioni in cui un adulto si trovi da solo con un singolo minore in luoghi non visibili ad altri (**"regola dei due adulti"** o della visibilità); qualora un colloquio individuale sia necessario, si svolge in un luogo aperto o visibile (ad es. a bordo pista, in tribuna, con porta aperta) e, ove possibile, informandone un altro tecnico o dirigente;

- b) limitano il contatto fisico a quanto strettamente necessario per l'insegnamento tecnico, la sicurezza, l'aiuto con l'equipaggiamento o il primo soccorso, spiegandone preventivamente il motivo al minore;
- c) utilizzano un linguaggio rispettoso, adeguato all'età, privo di insulti, umiliazioni o allusioni;
- d) non utilizzano mai l'attività fisica come punizione umiliante né escludono un atleta in modo denigratorio;
- e) rispettano i tempi di recupero, segnalano e gestiscono correttamente infortuni e sospette commozioni cerebrali, non obbligando mai un atleta infortunato o dolorante a proseguire;
- f) non offrono alcol, tabacco, prodotti da fumo o sostanze vietate ai minori e non ne fanno uso in loro presenza durante le attività;
- g) non fanno regali personali o favoritismi a singoli minori al di fuori di iniziative trasparenti dell'Associazione.

2. Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale ha sempre diritto di assistere agli allenamenti e alle sessioni di prova del proprio figlio dagli spazi a ciò destinati (tribuna, bordo pista), compatibilmente con le regole dell'impianto.
3. Al termine di allenamenti, partite e trasferte, gli atleti minori sono riconsegnati agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai delegati da questi indicati per iscritto; nessun minore è lasciato solo all'uscita dall'impianto o in attesa senza la vigilanza di un adulto dell'Associazione fino all'arrivo di chi ne ha la cura. L'eventuale rientro autonomo del minore richiede l'autorizzazione scritta degli esercenti la responsabilità genitoriale, valutata in relazione all'età.
4. Gli adulti intervengono immediatamente in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, esclusione, prese in giro o riti di iniziazione tra atleti, tutelano il minore coinvolto, informano il Responsabile e le famiglie interessate e promuovono nel gruppo azioni educative di prevenzione (ad es. regole di squadra condivise, accoglienza dei nuovi atleti); per il cyberbullismo si applicano anche le tutele previste dalla L. 29 maggio 2017, n. 71 e successive modificazioni.

Art. 11 – Accesso ai locali, spogliatoi e docce

1. L'accesso all'impianto durante allenamenti e sessioni di prova dei tesserati minori è sempre garantito agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e ai loro delegati, negli spazi destinati al pubblico.
2. Gli spogliatoi sono riservati agli atleti della squadra. Per le categorie U8, U10 e la Hockeyschule, nelle quali i bambini necessitano di aiuto per indossare l'equipaggiamento, è consentito l'accesso ai genitori o ai loro delegati e ai tecnici, sempre in presenza di più adulti e limitatamente al tempo necessario; per le categorie superiori (U12, U13, U14) l'accesso di adulti è limitato a quanto necessario per istruzioni tecniche, sicurezza o assistenza ad atleti con disabilità, e avviene previa annuncio (bussare e attendere).

3. I tecnici e gli accompagnatori non si cambiano, né fanno la doccia, negli spogliatoi contemporaneamente agli atleti minori; ove l'impianto non disponga di spogliatoi separati, si prevedono turni distinti.
4. In caso di squadre miste, sono garantiti spogliatoi separati per genere o, ove ciò non sia possibile, turni di cambio distinti; atlete e atleti possono indossare in comune solo la parte dell'equipaggiamento che non comporta esposizione fisica (ad es. sopra un indumento base).
5. È vietato l'uso di telefoni cellulari, fotocamere o altri dispositivi di ripresa negli spogliatoi e nelle docce, da parte di chiunque.
6. L'accesso all'infermeria o ai locali di primo soccorso è consentito al medico o, in sua assenza, a un tecnico formato al primo soccorso, limitatamente alle procedure necessarie; la porta resta aperta e, ove possibile, è presente un'altra persona. È fatto salvo il tempestivo allertamento dei soccorsi (112).
7. L'Associazione concorda con il gestore dell'impianto Eisplatz Fuchsbau (Valtneidweg 1a, 39021 Laces/Latsch) le modalità di accesso e di vigilanza compatibili con il presente articolo.
8. Durante la permanenza degli atleti minori negli spogliatoi, almeno un adulto autorizzato dell'Associazione (preferibilmente due) vigila nelle immediate vicinanze (ad es. nel corridoio, a porta accostata), in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di bullismo, litigi o comportamenti inappropriati tra pari, senza osservare i minori durante il cambio o la doccia; i minori non restano negli spogliatoi o nell'impianto senza che un adulto responsabile sia presente.

Art. 12 – Allenamento, contatto fisico e salute

1. I programmi di allenamento sono adeguati all'età, allo sviluppo e alle capacità degli atleti, in conformità alle indicazioni tecniche della FISG per l'attività giovanile.
2. Le correzioni tecniche che comportano contatto fisico sono effettuate in modo trasparente, davanti al gruppo, e solo quando necessarie.
3. Gli allenatori prestano particolare attenzione ai segnali di disagio psico-fisico, ai disturbi alimentari e agli indicatori di possibili abusi, e li riferiscono al Responsabile.
4. L'Associazione verifica il possesso del certificato medico di idoneità sportiva previsto dalla normativa vigente.
5. Il carico di allenamento e di gara (durata, frequenza, intensità, preparazione a secco, numero di partite e tornei) è graduato in base all'età e al grado di sviluppo; per le categorie U8 e U10 e per la Hockeyschule sono privilegiati il gioco, la multilateralità e il divertimento, evitando la specializzazione precoce, e sono sempre garantiti adeguati tempi di recupero, pause e idratazione.
6. Visite, trattamenti sanitari e fisioterapici su atleti minori avvengono previa informazione e, salvo i casi di urgenza, previo consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, che possono assistervi o farsi rappresentare da una persona di fiducia; in loro assenza è presente un altro adulto o la porta resta aperta, nel rispetto della riservatezza. Ogni contatto fisico necessario è spiegato in anticipo al minore con parole semplici. In caso di

infortunio o di sospetta commozione cerebrale i genitori sono informati senza indugio e la ripresa dell'attività avviene solo previa valutazione medica.

Art. 13 – Trasferte, trasporti e pernottamenti

1. Le trasferte sono comunicate in anticipo alle famiglie con indicazione di programma, orari, accompagnatori, mezzo di trasporto e alloggio.
2. Ogni trasferta con atleti minori prevede almeno **due adulti accompagnatori** autorizzati dall'Associazione; per gruppi misti, ove possibile, almeno un accompagnatore per ciascun genere.
3. **Trasporto.** Di regola gli atleti sono trasportati dai genitori o con mezzi collettivi. Il trasporto di un singolo minore da parte di un singolo adulto non familiare è da evitare; quando inevitabile, avviene previa autorizzazione scritta (anche via messaggio) dell'esercente la responsabilità genitoriale e informandone il responsabile della squadra.
4. **Pernottamenti.** Gli atleti alloggiano in camere separate da quelle di tecnici, dirigenti e accompagnatori, salvo stretta parentela; le camere sono assegnate per genere e, ove possibile, per fasce d'età. Gli adulti non entrano da soli nelle camere degli atleti, salvo emergenze, e comunque bussando e lasciando la porta aperta.
5. Durante le trasferte gli accompagnatori vigilano sugli atleti, garantendo la loro integrità fisica e morale, e fanno rispettare orari di riposo e regole di comportamento; è vietato il consumo di alcol da parte degli accompagnatori in servizio.
6. Le famiglie forniscono, ove necessario, le autorizzazioni e le informazioni sanitarie rilevanti (allergie, farmaci) per la trasferta.
7. La partecipazione di atleti minori a trasferte con pernottamento è subordinata all'autorizzazione scritta degli esercenti la responsabilità genitoriale, comprensiva dei recapiti per le emergenze; gli accompagnatori sono adulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 e il loro elenco è comunicato in anticipo alle famiglie.

Art. 14 – Fotografie, video, social media e comunicazioni

1. La pubblicazione di immagini e video dei tesserati minori sui canali dell'Associazione (sito ahc-vinschgau.com, social network, materiali stampati) avviene solo previo consenso scritto degli esercenti la responsabilità genitoriale, raccolto al tesseramento e revocabile in ogni momento, nel rispetto del GDPR.
2. Sono pubblicate solo immagini rispettose della dignità degli atleti, prevalentemente di gruppo o in azione di gioco; non sono mai pubblicate immagini di atleti negli spogliatoi, in abbigliamento non completo o in situazioni imbarazzanti; non sono indicati, accanto alle immagini di minori, dati personali ulteriori rispetto a nome e categoria (ad es. indirizzi, scuole).
3. Fotografi e videomaker esterni operano solo se autorizzati dall'Associazione.
4. Tecnici e dirigenti utilizzano le immagini e i video degli atleti solo per finalità educative, tecniche e formative e non li conservano su dispositivi personali oltre il tempo necessario.

5. **Comunicazioni con i minori.** Le comunicazioni organizzative con gli atleti minori avvengono tramite canali ufficiali e gruppi (ad es. chat di squadra) nei quali sono inclusi i genitori o almeno due adulti dell'Associazione; sono vietati messaggi privati di natura non organizzativa, contatti di natura intima e l'invio o la richiesta di immagini personali. Tecnici e dirigenti non richiedono né accettano "amicizie" o contatti privati con atleti minori sui social network personali.
6. È vietata la diffusione, da parte di chiunque, di immagini, video o messaggi offensivi, privati o intimi riguardanti tesserati.
7. Le comunicazioni individuali riguardanti un singolo atleta minore (ad es. convocazioni, aspetti sportivi o sanitari) sono indirizzate agli esercenti la responsabilità genitoriale. Se un minore contatta privatamente un adulto dell'Associazione, questi risponde in modo breve e solo per aspetti organizzativi, coinvolgendo i genitori o il gruppo ufficiale. Le chat di squadra sono amministrate da almeno due adulti, hanno regole d'uso note a tutti e sono utilizzate in orari ragionevoli; contenuti offensivi o lesivi sono rimossi tempestivamente e segnalati al Responsabile.
8. Il consenso all'uso di immagini e video distingue, ove possibile, tra uso interno (ad es. analisi video tecnica), pubblicazione sul sito e pubblicazione sui social network; in mancanza di consenso il minore non è ripreso in primo piano o è reso non riconoscibile. Le dirette streaming di partite e tornei giovanili organizzati dall'Associazione sono comunicate preventivamente alle famiglie.

Art. 15 – Selezione degli operatori e certificati

1. Prima di affidare un incarico che comporti contatti diretti e regolari con minori – allenatori, istruttori, tecnici, preparatori, medici, fisioterapisti, accompagnatori, team manager, lavoratori sportivi e volontari – l'Associazione:
    - a) verifica le qualifiche tecniche e federali richieste per il ruolo;
    - b) acquisisce il **certificato penale del casellario giudiziale** di cui all'art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal D.Lgs. n. 39/2014 (c.d. certificato antipedofilia), dal quale risulti l'assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. e di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; per i volontari, per i quali l'obbligo di legge non trova necessariamente applicazione, l'Associazione richiede comunque il certificato o, nelle more, un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, quale misura di buona prassi;
    - c) acquisisce la sottoscrizione per presa visione e accettazione del presente Modello e del Codice etico;
    - d) ove possibile, svolge un colloquio conoscitivo e raccoglie referenze relative a precedenti esperienze con minori.
2. Il rifiuto di produrre la documentazione richiesta impedisce l'instaurazione del rapporto. È causa ostativa all'instaurazione o alla prosecuzione dell'incarico la condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al comma 1, lett. b), e per i reati di cui agli artt. 604-bis,

604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p., nonché l'applicazione di misure interdittive o di provvedimenti disciplinari sportivi per abusi, violenze o discriminazioni.
3. Il certificato è rinnovato periodicamente, almeno ogni [periodicità rinnovo certificato, es. 2 anni / ogni stagione], e ogni operatore si impegna a comunicare immediatamente all'Associazione eventuali procedimenti penali o disciplinari a proprio carico.
4. I certificati e le autodichiarazioni sono conservati in modo riservato da [soggetto incaricato della conservazione, es. Segreteria], accessibili solo a persone autorizzate, nel rispetto del GDPR, per il tempo strettamente necessario.

Art. 16 – Formazione e sensibilizzazione

1. L'Associazione organizza, almeno una volta per stagione sportiva, attività di formazione in materia di safeguarding rivolte a tecnici, dirigenti, accompagnatori e volontari, sui seguenti temi: diritti e doveri di atleti e operatori; contenuti del Modello e del Codice etico; rapporti con atleti minori; riconoscimento dei segnali di abuso, disagio psichico o disturbi alimentari; procedura di segnalazione.
2. Tutti i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a partecipare alla formazione organizzata dall'Associazione e ai corsi o aggiornamenti previsti dalla FISG e dal CONI (anche online), giustificando l'eventuale assenza. La partecipazione è documentata mediante attestati o registri di presenza, conservati dall'Associazione, in conformità all'art. 10 delle Linee Guida FISG.
3. L'Associazione promuove momenti di informazione adeguati all'età rivolti agli atleti (ad es. sul rispetto, sul bullismo e su a chi rivolgersi in caso di problemi) e incontri informativi per i genitori, almeno [frequenza, es. una volta per stagione].
4. L'Associazione mette a disposizione degli atleti e degli operatori i contatti di professionisti (psicologi/psicoterapeuti) e/o di servizi territoriali di supporto: [contatti servizio di supporto psicologico, es. servizio psicologico dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige / consultori], nonché il numero Telefono Azzurro 19696 e il numero di emergenza 112.

Art. 17 – Partite, spettatori e genitori

1. L'Associazione promuove il rispetto verso avversari, arbitri e ufficiali di gara e un clima positivo sugli spalti.
2. I genitori e gli accompagnatori si astengono da comportamenti aggressivi, offensivi o discriminatori; in caso di violazione, l'Associazione può adottare le misure di cui all'art. 22, compreso l'allontanamento temporaneo dalle attività dell'Associazione.
3. In occasione di manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione sono resi noti a tecnici, tesserati, genitori e spettatori il nominativo e i contatti del Responsabile e le misure adottate.

Art. 18 – Inclusione, parità di genere e diversità

1. L'Associazione adotta misure per garantire uguaglianza di genere, diversità e inclusione, tra cui: accesso delle ragazze a tutte le categorie, spogliatoi adeguati, comunicazione rispettosa nelle lingue del territorio (italiano, tedesco, ladino ove necessario), attenzione alle famiglie in difficoltà economica (ad es. noleggio/prestito di attrezzatura, riduzioni di quota ove possibile).
2. L'Associazione promuove, nel rispetto della normativa applicabile, una rappresentanza equilibrata di genere negli organi e tra i tecnici e monitora periodicamente i risultati.

PARTE IV – SEGNALAZIONI E GESTIONE DEI CASI

Art. 19 – Procedura di segnalazione

1. **Chi può segnalare.** Chiunque (atleti, genitori, tecnici, dirigenti, volontari, terzi) sia vittima o venga a conoscenza, anche indirettamente, di un comportamento rilevante ai sensi del presente Modello o del Codice etico può e deve segnalarlo. Tecnici, dirigenti, medici e operatori sanitari che riscontrino segni o indicatori di lesioni, violenze o abusi hanno l'obbligo di attivare senza indugio la procedura.
2. **Canali di segnalazione.** La segnalazione può essere effettuata al Responsabile (o, nei casi di cui all'art. 7, al Sostituto):
    - a) per e-mail all'indirizzo dedicato **safeguarding@ahc-vinschgau.com**, accessibile esclusivamente al Responsabile (e al Sostituto per le segnalazioni a lui indirizzate: safeguarding@ahc-vinschgau.com);
    - b) telefonicamente al numero 339 4578705 o di persona, previo appuntamento, in un luogo riservato;
    - c) per posta in busta chiusa con la dicitura "Riservata – Responsabile Safeguarding" all'indirizzo [indirizzo per segnalazioni postali];
    - d) in forma anonima, mediante modulo online anonimo: https://ahc-vinschgau.com/mitglieder/safeguarding.php, le cui risposte sono accessibili solo al Responsabile e al suo Sostituto; le segnalazioni anonime sono prese in considerazione se sufficientemente circostanziate;
    - e) in alternativa o in aggiunta, direttamente al Safeguarding Officer della FISG (safeguarding@fisg.it) o alla Procura federale FISG.
3. In caso di pericolo immediato per la salute o l'incolumità di una persona, o di fatti che possono costituire reato, occorre rivolgersi senza indugio alle Forze dell'ordine (112) e/o all'Autorità giudiziaria; la segnalazione interna non sostituisce la denuncia all'Autorità e non deve ritardarla.
4. **Contenuto.** La segnalazione indica, per quanto possibile: fatti, data, luogo, persone coinvolte, eventuali testimoni e documenti. È disponibile un modulo facoltativo (Allegato

B). Chi raccoglie la confidenza di un minore lo ascolta con calma, non promette segretezza assoluta, non svolge indagini proprie, annota quanto riferito con le parole del minore e informa subito il Responsabile.

5. **Coinvolgimento dei genitori.** Nel caso di segnalazione che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale sono tempestivamente informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza del minore (ad es. quando il presunto autore appartiene alla cerchia familiare).
6. I minori possono segnalare, anche oralmente e con parole proprie, a qualsiasi adulto di fiducia dell'Associazione (allenatore, accompagnatore, dirigente) o direttamente al Responsabile. L'adulto che riceve la segnalazione la trasmette senza indugio al Responsabile, evita di far ripetere più volte il racconto al minore e non lo mette a confronto con il presunto autore; il minore è informato, con un linguaggio adeguato all'età, su ciò che accadrà dopo la sua segnalazione e sul fatto che non ha alcuna colpa.

Art. 20 – Gestione della segnalazione

1. La gestione si articola nelle seguenti fasi:
    - a) **ricezione e registrazione**: il Responsabile annota la segnalazione nel registro riservato e ne dà riscontro al segnalante (se identificabile) entro [termine, es. 7 giorni];
    - b) **valutazione preliminare e misure urgenti** (*quick response*): il Responsabile valuta immediatamente la gravità e, se necessario, propone al Consiglio Direttivo (o, in caso di conflitto, all'organo di cui all'art. 7) misure cautelari quali la sospensione temporanea della persona segnalata dalle attività con minori, la modifica dei gruppi o degli accompagnatori, il supporto alla presunta vittima;
    - c) **istruttoria**: il Responsabile accerta i fatti, ascolta le persone coinvolte garantendo il contraddittorio e redige verbale di ogni attività; i minori sono ascoltati con modalità adeguate all'età, possibilmente con l'assistenza di un professionista e la presenza o previa informazione dei genitori, salvo il caso di cui all'art. 19, comma 5;
    - d) **conclusione**: il Responsabile trasmette una relazione scritta con l'esito al Consiglio Direttivo (escludendo i membri in conflitto) e, ove ne ricorrano i presupposti, al Safeguarding Officer FISG, alla Procura federale e/o all'Autorità giudiziaria;
    - e) **comunicazione e follow-up**: il segnalante e le persone interessate sono informati dell'esito nei limiti della riservatezza; sono definite eventuali misure correttive e di supporto.
2. L'istruttoria si conclude, di regola, entro [termine, es. 60 giorni] dalla ricezione, salvo la necessità di attendere i provvedimenti degli organi di giustizia sportiva o dell'Autorità giudiziaria, che prevalgono.
3. Le procedure endoassociative non pregiudicano le competenze della giustizia sportiva federale e della giustizia ordinaria.

Art. 21 – Tutela del segnalante e riservatezza (whistleblowing)

1. L'Associazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona segnalata e del contenuto della segnalazione, che sono conosciuti solo dal Responsabile (o dal Sostituto) e, nei limiti dello stretto necessario, dagli organi chiamati a decidere.
2. È vietata ogni forma di ritorsione, discriminazione o vittimizzazione secondaria (ad es. esclusione dalla squadra, riduzione del tempo di gioco, pressioni, isolamento) nei confronti di chi, in buona fede:
    - a) ha presentato una denuncia o una segnalazione;
    - b) ha manifestato l'intenzione di presentarla;
    - c) ha assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentarla;
    - d) ha reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
    - e) ha intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa alle politiche di safeguarding. Gli atti ritorsivi costituiscono grave violazione del presente Modello.
3. Sono sanzionate le segnalazioni manifestamente infondate effettuate con dolo o colpa grave al solo scopo di danneggiare altri.
4. I dati personali sono trattati nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è l'Associazione; i dati relativi alle segnalazioni sono conservati per un periodo massimo di cinque anni dalla conclusione del procedimento, e successivamente cancellati o anonimizzati, salvo diversi obblighi di legge o la pendenza di procedimenti. Le richieste di esercizio dei diritti dell'interessato possono essere inviate a [email privacy dell'Associazione].

Art. 22 – Sanzioni e misure disciplinari

1. La violazione del Modello o del Codice etico costituisce illecito disciplinare endoassociativo. In base alla gravità, alla reiterazione e al ruolo del responsabile, e nel rispetto del principio di proporzionalità e del contraddittorio, possono essere adottati, secondo lo Statuto:
    - a) richiamo verbale;
    - b) ammonizione scritta;
    - c) obbligo di partecipare a specifica formazione;
    - d) sospensione temporanea da incarichi o dalle attività, anche in via cautelare;
    - e) revoca dell'incarico o risoluzione del rapporto di collaborazione/volontariato;
    - f) esclusione dall'Associazione;
    - g) per genitori e terzi: richiamo, divieto temporaneo di accesso alle attività dell'Associazione o di partecipazione alle trasferte.
2. Le misure sono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il Responsabile e l'interessato, con esclusione dei consiglieri in conflitto di interessi.

3. Restano ferme le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia della FISG ai sensi del Regolamento di Giustizia federale, ai quali l'Associazione trasmette i fatti di rilevanza disciplinare, nonché la responsabilità civile e penale. La condanna definitiva per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies c.p. integra illecito disciplinare federale.
4. L'Associazione è consapevole che la mancata adozione o attuazione del Modello può comportare sanzioni federali e amministrative, inclusa l'impossibilità di affiliazione/riaffiliazione alla FISG.

PARTE V – INFORMAZIONE, MONITORAGGIO, ADOZIONE

Art. 23 – Obblighi informativi

1. L'Associazione:
    - a) pubblica il Modello, il Codice etico, la procedura di segnalazione e il nominativo e i contatti del Responsabile (e del Sostituto) sulla homepage del sito ahc-vinschgau.com e li affigge presso la sede e gli impianti sportivi utilizzati, anche in forma sintetica (locandina), in lingua italiana e tedesca;
    - b) dà notizia dell'adozione e di ogni aggiornamento del Modello sulla homepage del sito;
    - c) al momento del tesseramento informa l'atleta e, se minore, gli esercenti la responsabilità genitoriale, del Modello, del Codice etico e del nominativo e dei contatti del Responsabile, raccogliendo una dichiarazione di presa visione (Allegato C);
    - d) informa gli atleti e i genitori, in occasione delle manifestazioni sportive, delle misure adottate;
    - e) comunica l'adozione del Modello e la nomina del Responsabile al Safeguarding Officer della FISG e trasmette ogni informazione rilevante al Safeguarding Officer e alla Procura federale;
    - f) diffonde ogni altra politica di safeguarding adottata dalla FISG.
    - g) illustra agli atleti minori, all'inizio di ogni stagione e per il tramite dei tecnici, il Modello e il Codice etico con un linguaggio semplice e adeguato all'età (ad es. con la sezione "In parole semplici" del Codice etico e con una locandina illustrata esposta negli spogliatoi), spiegando che possono sempre rivolgersi ai genitori, a un adulto di fiducia o al Responsabile.

Art. 24 – Monitoraggio, verifiche periodiche e relazione annuale

1. Il Responsabile verifica periodicamente l'attuazione delle misure, anche mediante sopralluoghi, colloqui e, ove ritenuto utile, questionari anonimi rivolti a tecnici, atleti e genitori.
2. Il Responsabile redige ogni anno, entro [mese, es. il 30 giugno, al termine della stagione], una relazione al Consiglio Direttivo contenente: formazione svolta e partecipazione; segnalazioni ricevute (in forma anonima e aggregata) ed esiti; misure correttive; aggiornamento della valutazione dei rischi; proposte di miglioramento. Una sintesi priva di dati personali può essere pubblicata o resa disponibile su richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo esamina la relazione e adotta le misure necessarie.

Art. 25 – Aggiornamento e revisione

1. Il Modello e il Codice etico sono aggiornati con cadenza **almeno quadriennale** e comunque ogni qualvolta necessario per recepire modifiche normative, dei Principi fondamentali CONI, delle Linee Guida o dei regolamenti FISG, raccomandazioni del Safeguarding Officer FISG o dell'Osservatorio Permanente CONI, mutamenti organizzativi dell'Associazione o criticità emerse dal monitoraggio o da singoli casi.
2. Gli aggiornamenti sono approvati dal Consiglio Direttivo e resi noti con le modalità di cui all'art. 23.

Art. 26 – Adozione, entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Modello, unitamente al Codice etico (Allegato A), è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'AHC Vinschgau Eisfix ASD con delibera del 24/07/2026 ed entra in vigore dalla data di approvazione.
2. Esso è pubblicato sulla homepage del sito ahc-vinschgau.com in data [data pubblicazione sul sito], affisso presso la sede e gli impianti e comunicato al Safeguarding Officer FISG in data [data comunicazione alla FISG].
3. Per quanto non previsto si rinvia alle norme di legge, ai Principi fondamentali CONI, alle Linee Guida, al Regolamento Safeguarding e al Codice Etico della FISG.

Laces, 24/07/2026

Il Presidente – Michele Modica _____

Per accettazione dell'incarico, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni – Barbara Prantl _____

Per accettazione dell'incarico, il Sostituto – Elias Fleischmann _____

ALLEGATI

- **Allegato A –** Codice etico adottato (documento separato, parte integrante del Modello)
- **Allegato B –** Modulo facoltativo di segnalazione
- **Allegato C –** Dichiarazione di presa visione e accettazione (tesserati / genitori / operatori)
- **Allegato D –** Fac-simile delibera di nomina del Responsabile e del Sostituto

Allegato B – Modulo facoltativo di segnalazione (riservato)

Destinatario: Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni – safeguarding@ahc-vinschgau.com (oppure Sostituto – safeguarding@ahc-vinschgau.com; oppure Safeguarding Officer FISG – safeguarding@fisg.it)

1. Dati del segnalante (facoltativi): nome e cognome _____; ruolo (atleta/genitore/tecnico/altro) _____; recapito _____
2. Persona/e che avrebbe/ro subito il comportamento (nome, categoria/squadra, età): _____
3. Persona/e che avrebbe/ro tenuto il comportamento: _____
4. Descrizione dei fatti (cosa, quando, dove, come): _____
5. Eventuali testimoni o documenti: _____
6. I fatti sono già stati comunicati ad altri (genitori, Forze dell'ordine, FISG)? _____
7. Data e firma (facoltativa): _____

Allegato C – Dichiarazione di presa visione

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di [atleta maggiorenne / esercente la responsabilità genitoriale dell'atleta minore _____ / allenatore / dirigente / volontario], dichiara di aver ricevuto e preso visione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice etico dell'AHC Vinschgau Eisfix ASD, di conoscere il nominativo e i contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e di impegnarsi a rispettarne le disposizioni.

Luogo e data _____ Firma _____

Allegato D – Fac-simile delibera di nomina

Il Consiglio Direttivo dell'AHC Vinschgau Eisfix ASD, riunitosi in data 24/07/2026, verificati i requisiti di competenza, autonomia, indipendenza e onorabilità e acquisito il certificato del casellario giudiziale, delibera di nominare Barbara Prantl, codice fiscale PRNBBR75S69F132C, residente in Plars di Mezzo / Mitterplars 71D, 39022 Lagundo/Algund (BZ), quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e Elias Fleischmann quale Sostituto, per la durata di quattro anni, e di provvedere alla pubblicazione della nomina sulla homepage del sito, all'affissione presso la sede e gli impianti e alla comunicazione al Safeguarding Officer FISG.